CAMERA DEI DEPUTATI N. 2649

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

AMORUSO, RASI, TREMAGLIA, MORSELLI, FEI, RALLO, TRANTINO, ZACCHERA, ALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BONO, BUTTI, CARLESI, NUCCIO CARRARA, CARUSO, COLONNA, COLUCCI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FINO, FOTI, FRAGALÀ, FRANZ, GASPARRI, ALBERTO GIORGETTI, GISSI, LANDI DI CHIAVENNA, LO PRESTI, LOSURDO, MALGIERI, MANZONI, MARTINAT, MATTEOLI, MAZZOCCHI, MENIA, MESSA, MIRAGLIA DEL GIUDICE, MITOLO, CARLO PACE, PAMPO, ANTONIO PEPE, PEZZOLI, PORCU, PROIETTI, ANTONIO RIZZO, VALENSISE, ANGELONI, CONTENTO, BERSELLI

Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero

Presentata il 6 novembre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero non è più procrastinabile. Ad oltre due anni dal commissariamento dell'ICE, infatti, la sua riforma si impone come un atto indilazionabile, necessario al rilancio dell'istituto, del suo ruolo e dei suoi servizi, in funzione di rapporti economico-commerciali con l'estero sempre più dinamici e complessi.

L'ICE, costituito nel 1926, ed allora organismo di avanguardia in un sistema di scambi internazionali fra Stati in forte e reciproca competizione, si trova oggi in un delicato momento di svolta, sul quale gravano le aspettative di quelle piccole e medie imprese italiane, autentica spina dorsale del nostro interscambio, troppo spesso costrette ad operare all'estero prive di ogni sostegno per l'inadeguatezza ed i ritardi del sistema di assistenza pubblica alle imprese.

Se si intende restituire all'Istituto competitività, affinché possa recuperare una reale funzione di indirizzo in materia di commercio estero, in un ambito più vasto

e coordinato di rapporti economico-politici tra l'Italia e gli altri Paesi, occorre avviare in tempi rapidi un processo di adeguamento alle attuali caratteristiche internazionali degli scambi economico-commerciali ed alle esigenze delle imprese italiane interessate.

La riforma proposta mantiene, innanzitutto, la natura dell'ICE quale ente pubblico non economico che è l'unica compatibile con i suoi compiti istituzionali e in grado di assicurare all'ente funzionalità e stabilità; tale formula è perfettamente in linea con quelle adottate quasi universalmente dalle legislazioni degli altri Paesi europei per enti similari. Le funzioni svolte, il fatto di dover curare prioritariamente gli interessi generali del Paese, l'impossibilità di selezionare la propria clientela, l'opportunità di essere presenti in mercati con prospettive commerciali a medio e lungo termine sono tutti fattori che rendono impossibile immaginare un ICE ente pubblico economico, Spa, o agenzia di servizi a capitale pubblico o privato che sia.

Una soluzione diversa da quella qui proposta farebbe inoltre subire all'ente gravi penalizzazioni in relazione allo *status* giuridico degli Uffici operanti all'estero con conseguenze negative a livello fiscale, organizzativo e operativo.

La presente proposta di legge mantiene, poi, praticamente inalterate le funzioni che l'istituto già svolge attualmente, integrandole con altre necessarie per operare efficacemente in un contesto mondiale caratterizzato dalla globalizzazione ed alla interdipendenza delle economie (articolo 2).

L'azione dell'istituto sarà pertanto anche diretta a stimolare gli investimenti esteri in Italia ed a promuovere la collaborazione industriale con l'estero, nonché a formare gli operatori con l'*export* italiani e stranieri.

Per quanto riguarda la struttura organizzativa, questa prevede una sede centrale a Roma, uffici sul territorio nazionale con ambito di competenze non inferiore a quello regionale e uffici e unità operative all'estero nei mercati con elevata potenzialità per l'*export* italiano.

Per lo *status* degli uffici all'estero viene adottata una formula che consente di superare le attuali difficoltà, con molti uffici esteri in situazione di dubbia regolarità soprattutto sotto il profilo fiscale (articolo 3, comma 4).

L'unica maniera per dare certezza di accreditamento e di esenzione dall'applicazione delle imposte locali è quella di notificare gli uffici esteri dell'Istituto nelle forme, spesso assai diverse fra loro, che gli ordinamenti degli Stati ospitanti richiedono. Non si può evidentemente pretendere che sia l'Italia a stabilire *a priori* la formula di accreditamento, anche perché la figura dell'agenzia governativa, prevista dalla precedente legge n. 106 del 1989 di riforma, non è riconosciuta in molti Paesi.

Per la composizione degli organi di amministrazione ci si è ispirati ai princìpi della efficienza, competenza, snellezza operativa e della ripartizione chiara delle funzioni. Si è altresì evitato che nel consiglio di amministrazione siedano rappresentanti delle categorie utenti al fine di evitare conflitti di interessi.

Le esigenze di queste categorie potranno trovare espressione nel comitato consultivo, organo di indirizzo sprovvisto di poteri gestionali veri e propri.

Il passaggio ad una programmazione annuale, ma con proiezione triennale delle attività promozionali, intende dare maggiore respiro all'impostazione strategica delle linee di intervento, riducendo al massimo il carattere indotto, occasionale o routinario delle iniziative, a vantaggio esclusivo delle imprese utilizzatrici.

È chiaro che l'atteggiamento premiante nei confronti delle imprese – che coincide con le loro stesse aspettative nei confronti di un ICE riformato – è dato dall'essere l'istituto in grado di esprimere un punto di vista il più possibile autonomo (e non derivato da organismi terzi) sui singoli comparti merceologici in funzione del fatto esportativo, frutto delle informazioni di mercato che la rete estera è in grado di fornire ad una sede centrale che la coordina e si assume la responsabilità di una politica *export* di settore.

Una programmazione tendenzialmente su base triennale degli interventi promozionali per settore non può che migliorare le procedure oggi in essere, coinvolgendo maggiormente la rete estera tenuta a fornire informazioni di mercato e proposte sempre più concrete e conseguentemente vincolanti per gli uffici operativi.

Uno dei punti in cui la presente proposta di legge innova maggiormente la precedente legge di riforma n. 106 del 1989 è quello relativo alle entrate dell'ICE. Si prende, infatti, atto del fatto che, contrariamente a quanto velleitariamente aveva sancito la legge n. 106 del 1989, la fonte primaria del finanziamento dell'ICE deve essere costituita dal contributo dello Stato. Sarà utile ricordare in questa sede che, attualmente le entrate proprie dell'ICE derivanti dalla vendita di servizi reali alle imprese non superano il 5 per cento circa del suo bilancio.

Tuttavia, il differente assetto organizzativo previsto dalla presente proposta di legge consentirà comunque in prospettiva minori spese anche se un congruo volume di risorse finanziarie è indispensabile in quanto un'attività proiettata allo studio dei mercati e alla promozione della produzione italiana non può scendere al di sotto di certi livelli critici, pena la sua completa inutilità.

Per ciò che concerne il rapporto di lavoro dei dipendenti, l'articolo 10, comma 1, prevede il riferimento al trattamento previsto dai contratti nazionali degli assicurativi. È di tutta evidenza infatti che l'istituto debba avere un trattamento economico e normativo del personale riferito a qualche comparto generale, essendo difficile immaginare contratto di lavoro totalmente autonomo.

Attualmente il regime a cui l'ICE fa riferimento è quello del settore assicurativo, che appare abbastanza vicino all'attività dell'istituto e che, anche al fine di evitare complicate operazioni di reinquadramento, con le relative consuete code di contenzioso, è auspicabile mantenere anche per il futuro.

È altresì prevista una riduzione massima del 15 per cento del trattamento economico estero dei dipendenti dell'ICE rispetto ai corrispondenti livelli del personale del Ministero degli affari esteri.

Tale riduzione, giustificata dalle difficoltà del bilancio statale e dalle esigenze di contenimento della spesa pubblica, dovrà essere in un prossimo futuro estesa a tutti i funzionari italiani in servizio all'estero, diplomatici compresi, nel quadro di un riordino generale delle indennità estere.

Dalla natura di ente pubblico non economico discende la conseguenza che l'ICE possa avvalersi del patrocinio dell'avvocatura dello Stato (articolo 11).

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Natura).

1. L'istituto nazionale per il commercio estero (ICE) è un ente pubblico non economico, disciplinato oltre che dalla presente legge, da uno statuto deliberato dal consiglio di amministrazione, sentito il comitato consultivo, ed approvato, con decreto del Ministro del commercio con l'estero di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, per la funzione pubblica, delle risorse agricole, alimentari e forestali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. L'ICE ha autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del commercio con l'estero nelle forme e nei limiti di cui alla presente legge.

ART. 2.

(Funzioni).

1. L'ICE svolge la propria attività secondo criteri di efficienza ed economicità ed ha il compito di promuovere e sviluppare il commercio con l'estero, nonché i princìpi di internazionalizzazione del sistema produttivo nazionale, segnatamente con riguardo alle esigenze delle piccole e medie imprese, singole o associate. Fornisce altresì alle imprese estere servizi volti a potenziare i rapporti con il mercato nazionale e concorre alla promozione degli investimenti esteri in Italia.

2. Nello svolgimento delle sue funzioni l'ICE, operando in stretto raccordo con i settori economici nonché con i soggetti interessati, assicura i servizi di base di carattere istituzionale, nonché i servizi personalizzati e specializzati. A tal fine:

a) cura lo studio sistematico dei mercati esteri e dei problemi connessi con

l'internazionalizzazione dell'impresa. Assume informazioni sull'andamento e le tendenze dei mercati, le elabora e diffonde tra i soggetti pubblici interessati e gli operatori;

b) sviluppa la promozione e la commercializzazione dei prodotti e dei servizi italiani sui mercati internazionali nonché l'immagine del prodotto italiano nel mondo, anche fornendo assistenza alle imprese italiane ed a quelle estere interessate agli scambi con l'Italia;

c) promuove la formazione manageriale, professionale e tecnica dei quadri italiani e stranieri per favorire il commercio estero nazionale. A questo fine può stipulare accordi o convenzioni con istituzioni scientifiche o professionali, pubbliche o private, italiane ed estere;

d) promuove la cooperazione nei settori industriale, agricolo e del terziario al fine di incrementare la presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali;

e) fornisce servizi alle imprese estere che intendono operare in Italia, anche con investimenti diretti e accordi di collaborazione economica con imprese nazionali;

f) effettua la promozione e l'assistenza delle aziende del settore agroalimentare, nonché i controlli di qualità sui prodotti ortofrutticoli, ai sensi della normativa vigente, in vista della eventuale costituzione di un nuovo organismo *ad hoc*; effettua i controlli di qualità sui prodotti ortofrutticoli in *import-export* con i Paesi terzi e su quelli commercializzati sul mercato nazionale e comunitario, ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, n. 2251/92 della Commissione, del 29 luglio 1992, nonché dei decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 2 giugno 1992, n. 339, e 9 febbraio 1993, n. 72, e del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 11 luglio 1995, n. 393, avvalendosi di un apposito stanziamento aggiuntivo rispetto a quelli elencati all'articolo 8, comma 1;

g) fornisce su richiesta, e d'intesa con le rappresentanze diplomatiche, il patrocinio alle iniziative promozionali all'estero che risultino coordinate con il piano annuale e con le altre iniziative non comprese nel piano;

h) svolge ogni altra attività utile per il conseguimento delle sue finalità.

3. I servizi personalizzati e specializzati sono prestati a pagamento secondo modalità determinate dal consiglio di amministrazione dell'ICE.

ART. 3.

(Struttura organizzativa).

1. L'ICE ha la seguente articolazione:

a) sede centrale;

b) uffici periferici sul territorio nazionale, anche a carattere temporaneo, di norma con ambito non inferiore a quello regionale;

c) uffici ed utilità operative all'estero, anche a carattere temporaneo, stabilite in base all'interesse dei mercati ed alle loro potenzialità per il sistema produttivo italiano.

2. Per il miglior conseguimento dei fini istituzionali e per realizzare sinergie operative con le categorie e gli enti interessati, l'ICE può stipulare appositi accordi o convenzioni, nonché costituire società con soggetti pubblici o privati e partecipare a società già esistenti purché complementari all'attività dell'ICE.

3. Nelle regioni dove esiste una pluralità di soggetti pubblici operanti nell'erogazione gli servizi a supporto dell'internazionalizzazione, gli uffici periferici dell'ICE ed il relativo personale, a seguito di specifici accordi approvati dal Ministero vigilante, possono confluire in nuovi ambiti organizzativi regionali, anche in collaborazione con altri soggetti, destinati all'erogazione di servizi per i sistemi locali di impresa, se-

condo formule operative da definire nei singoli casi.

4. Gli uffici dell'ICE all'estero sono costituiti nelle forme che gli Stati esteri richiedono per concedere lo *status* di agenzia dello Stato italiano e le conseguenti esenzioni fiscali anche per il personale che vi presta servizio.

5. Gli uffici e le unità operative all'estero collaborano con le rappresentanze diplomatiche italiane per il coordinamento delle attività promozionale svolte da altri enti pubblici e privati, nel quadro delle direttive di cui agli articoli 2 e 7.

ART. 4.

(Organi).

1. Sono organi dell'ICE:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei revisori;

d) il comitato consultivo.

2. Il presidente ha la rappresentanza dell'ICE, presiede e convoca il consiglio di amministrazione.

3. Il consiglio di amministrazione, composto dal presidente e da quattro membri:

a) adotta il regolamento organico del personale ed il regolamento di contabilità;

b) approva i bilanci dell'ICE;

c) delibera in merito al piano annuale di attività con proiezione triennale ed ai relativi adeguamenti;

d) adotta direttive generali in ordine ai programmi esecutivi, all'espletamento delle funzioni ed alla contrattazione collettiva ed individuale di cui all'articolo 11;

e) individua i servizi di base, da prestare gratuitamente ed approva i corrispettivi dei servizi specializzati, nonché i criteri per la compartecipazione finanziaria dei terzi alle iniziative promozionali;

f) delibera in ordine alla organizzazione dell'ICE, nonché alla istituzione e soppressione degli uffici in Italia ed all'estero;

g) delibera l'istituzione e verifica l'operato delle società di cui all'articolo 3, comma 2;

h) adotta ogni altro provvedimento per l'attuazione dei fini previsti dalla presente legge.

4. Nell'adottare il regolamento organico del personale e le delibere relative alla organizzazione il consiglio di amministrazione si adegua ai princìpi di cui al titolo I del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni. Le delibere di cui al comma 3, lettere *a), b), f)*, limitatamente all'istituzione ed alla chiusura degli uffici ICE in Italia e all'estero, e *g)* sono soggette all'approvazione del Ministro vigilante; le delibere di cui alle lettere *a)* e *b)* necessitano del concerto del Ministro del tesoro; per quelle di cui alla lettera *a)*, relative al regolamento organico del personale, occorre il concerto del Ministro per la funzione pubblica; per quelle di cui alla lettera *f)*, limitatamente agli uffici all'estero, occorre anche il concerto del Ministro degli affari esteri.

5. Il Ministro vigilante approva le delibere di cui al comma 4 o le restituisce con motivati rilievi per il riesame entro trenta giorni alla data di ricezione; trascorso tale termine, le delibere non restituite si intendono approvate. Ove occorra il concerto di un altro Ministro, detto termine è elevato a quarantacinque giorni.

6. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti iscritti all'albo dei revisori contabili. Il collegio dei revisori svolge i compiti previsti dal codice civile per i sindaci.

7. Il comitato consultivo è composto da venti membri, di cui cinque rappresentanti delle regioni, cinque dei Ministeri del commercio con l'estero, degli affari esteri, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle risorse agricole, alimentari e

forestali, e dell'ufficio del Ministro per le pari opportunità, uno dell'Unione delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, due delle organizzazioni imprenditoriali più rappresentative dell'industria, uno dell'agricoltura, uno del commercio, uno dell'artigianato, uno del credito, uno delle cooperative, uno dei consorzi ed un rappresentante degli esperti di commercio con l'estero. Il comitato presieduto dal Ministro del commercio con l'estero o da un suo delegato rende parere obbligatorio sul piano annuale; sui bilanci preventivi e le relative variazioni e consuntivi; sull'istituzione e soppressione di uffici in Italia e di unità operative all'estero; sul regolamento organico del personale; sul regolamento di contabilità; sulla costituzione e partecipazione a società di cui all'articolo 3, comma 2. Esprime pareri e proposte sull'indirizzo generale delle attività dell'ICE, sulle direttive di cui all'articolo 7, comma 1, nonché sulle questioni allo stesso sottoposte dal consiglio di amministrazione; verifica l'attuazione del piano di cui all'articolo 7 e ne riferisce semestralmente al Ministero vigilante.

ART. 5.

(Nomina, durata e compensi dei componenti degli organi).

1. Il presidente dell'ICE e i membri del consiglio di amministrazione sono scelti tra soggetti di comprovata competenza nel campo del commercio internazionale.

2. Il presidente dell'ICE è nominato con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro vigilante. I membri del consiglio di amministrazione, nonché due membri effettivi ed un supplente del collegio dei revisori, sono nominati con decreto del Ministro vigilante; il presidente del collegio dei revisori ed un membro supplente sono nominati con decreto del Ministro del tesoro. I membri del comitato consultivo sono nominati con decreto del Ministro vigilante; essi sono designati, rispettivamente, dai Ministeri indicati all'articolo 4, comma 7, dalla Confe-

renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, e dalle organizzazioni produttive di categoria più rappresentative entro 30 giorni dalla richiesta da parte del Ministero vigilante. L'inutile decorso del termine non pregiudica il funzionamento dell'organo. Con lo stesso decreto viene nominato, tra i membri, il presidente del comitato consultivo.

3. I componenti degli organi previsti dalla presente legge durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta.

4. Al presidente dell'ICE spetta una indennità di carica stabilita con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14; gli emolumenti dei componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori sono fissati con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 6.

(Direttore generale).

1. Il direttore generale dell'ICE, scelto dal consiglio di amministrazione tra persone di comprovata competenza, è assunto con contratto dirigenziale di diritto privato della durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta. Il direttore generale è preposto ai servizi ed agli uffici dell'ICE, partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione, risponde a quest'ultimo della esecuzione delle deliberazioni, dell'attuazione delle direttive e della gestione complessiva dell'ICE. Svolge inoltre le funzioni ad esso delegate dal consiglio di amministrazione nei casi e nei limiti definiti dallo statuto.

ART. 7.

(Piano annuale con proiezione triennale).

1. Il Ministro del commercio con l'estero, sentiti il Ministro degli affari

esteri, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali ed il comitato consultivo dell'ICE, emana annualmente, entro il mese di febbraio, le direttive di massima per la programmazione dell'attività promozionale dell'ICE, per la individuazione delle aree e dei settori di intervento prioritario per l'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano e per l'eventuale adeguamento della rete estera.

2. Entro il mese di giugno l'ICE, in attuazione delle direttive di cui al comma 1, anche sulla base delle proposte pervenute dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dai soggetti costituiti a livello regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, comprensive delle proposte di attività degli altri soggetti pubblici operanti nella regione, nonché delle consultazioni con le associazioni di categorie rappresentative dei settori economici e con i soggetti interessati, elabora la proposta di piano annuale con proiezione triennale dell'attività promozionale dell'ICE, con il quale definisce gli obiettivi, le iniziative ed i relativi costi, nonché il fabbisogno finanziario a copertura del programma di attività.

3. Il Ministro vigilante, sentiti i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle risorse agricole, alimentari e forestali, approva entro settembre il piano di attività promozionale di cui al comma 2.

4. Entro il mese di ottobre i privati, che svolgono attività promozionali, con l'utilizzo di fondi pubblici, comunicano al Ministero vigilante ed all'ICE i programmi e le iniziative promozionali già decise o adottate. Al fine di assicurare l'impiego ottimale delle risorse pubbliche, in conformità con gli indirizzi generali di politica del commercio estero, il Ministero vigilante autorizza, entro sessanta giorni, le iniziative che non risultino in contrasto o comunque incompatibili con quelle del piano di attività. Per le iniziative comunicate successivamente alla scadenza del termine di cui al comma 3, primo periodo, l'autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni

dalla richiesta. In assenza dell'autorizzazione di cui sopra, non è consentito l'impegno di fondi pubblici per le iniziative in questione.

5. Le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano o i soggetti costituiti a livello regionale stipulano annualmente con l'ICE convenzioni operative per la realizzazione della attività programmata e per la regolazione degli apporti di compartecipazione finanziaria. Si applica la disciplina concernente le procedure di indirizzo e di coordinamento in materia di attività promozionale all'estero.

6. Entro il 30 giugno di ogni anno il Ministero vigilante, anche sulla base delle relazioni di cui all'articolo 4, comma 6, e dei controlli ispettivi effettuati ai sensi della legge 16 marzo 1976, n. 71, invia una relazione al Parlamento sui risultati conseguiti dall'ICE.

ART. 8.

(Disposizioni finanziarie).

1. Le entrate dell'ICE sono costituite da:

a) il contributo annuale per le spese di funzionamento a carico del bilancio dello Stato;

b) il contributo annuale per il finanziamento del piano di attività promozionale di cui alla legge 16 marzo 1976, n. 71;

c) eventuali assegnazioni, a carico del bilancio dello Stato, a fronte di attività svolte su richiesta di altre ammmistrazioni per la realizzazione di specifici programmi;

d) eventuali assegnazioni per la realizzazione di progetti finanziati parzialmente o integralmente dall'Unione europea:

e) i corrispettivi per servizi prestati agli operatori pubblici o privati e compartecipazioni di terzi alle iniziative promozionali;

f) gli utili delle società costituite o partecipate ai sensi dell'articolo 2, comma 2;

g) gli altri proventi patrimoniali e di gestione.

2. Le erogazioni annualmente destinate al finanziamento del piano di attività di cui al comma 1 non possono essere utilizzate a copertura delle spese fisse per il personale dipendente.

3. Le norme che disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria dell'ICE sono ispirate alle disposizioni del codice civile in materia di impresa nonché alle specifiche esigenze di operatività dell'ICE, in relazione anche all'attività da svolgersi all'estero.

ART. 9.

(Controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria).

1. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'ICE è esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, con le modalità di cui all'articolo 12 della legge stessa.

ART. 10.

(Rapporto di lavoro).

1. In applicazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni il rapporto di lavoro dei dirigenti e del personale dell'ICE è disciplinato da contratti collettivi ed individuali, riferiti ai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle imprese di assicurazione.

2. Alle materie non disciplinate dai contratti di cui al comma 1 si applica il regolamento del personale di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *a)*.

3. Con delibera del consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, il trattamento economico per i servizi svolti all'estero del personale dell'ICE

è ridefinito mediante una nuova tabella di equiparazione rispetto ai livelli del personale del Ministero degli affari esteri con un abbattimento massimo del 15 per cento. L'indennità di servizio all'estero è altresì esclusa dall'applicazione degli oneri contributivi a fini previdenziali e sociali, ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, per la parte eccedente la misura dell'indennità integrativa speciale.

4. Il rapporto di lavoro del personale di nazionalità estera assunto localmente per le esigenze delle unità operative all'estero è disciplinato dalle norme e dagli usi locali.

ART. 11.

(Rappresentanza in giudizio).

1. L'ICE si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni. Il patrocinio per le cause pendenti alla data di entrata in vigore dal decreto-legge 29 agosto 1994, n. 522, convertito con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 600, continua ad essere esercitato per il solo grado in corso e salva diversa determinazione dal legale già incaricato.

ART. 12.

(Norme transitorie e finali).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede alla costituzione degli organi dell'ICE. Fino a tale momento restano in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto-legge 29 agosto 1994, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 600.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, delibera, sentito il Comitato consultivo, lo statuto di cui all'articolo 1, comma 1. Fino alla data di entrata in

vigore del nuovo statuto dell'ICE, si applica, in quanto compatibile, il regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1990, n. 49.

3. Entro sei mesi dal suo insediamento, il consiglio di amministrazione provvede alla definizione di un piano triennale di ristrutturazione dell'ICE, nonché alla ridefinizione della pianta organica del personale, tenendo conto delle effettive esigenze della sede centrale, della riduzione del numero delle sedi periferiche, nonché della organizzazione della rete estera. L'eventuale esubero di personale è risolto attraverso incentivazioni temporali o economiche all'esodo volontario ed al prepensionamento per il personale già in possesso dei requisiti di anzianità. I relativi costi sono sottoposti al Ministro del commercio con l'estero ed al Ministro del tesoro per le necessarie coperture finanziarie, anche mediante alienazione di cespiti patrimoniali dell'istituto.

4. Nel periodo tra la data di entrata in vigore della presente legge e l'approvazione del piano di attività di cui all'articolo 7, l'attività dell'ICE prosegue in regime transitorio in base alle disposizioni vigenti ai sensi della legge 18 marzo 1989, n. 106. I programmi promozionali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono completati secondo le disposizioni originariamente previste.

5. Sono abrogate la legge 18 marzo 1989, n. 106, e le disposizioni incompatibili con la presente legge.

DDL13-2649
Lire 500